
Disciplinamento attuale in materia di assegni familiari

Gli assegni familiari sono essenzialmente di competenza cantonale. Solo le persone attive nell'agricoltura e il personale della Confederazione beneficiano di assegni familiari versati in virtù di leggi federali.

Diritto cantonale

Attualmente coesistono 26 legislazioni cantonali che, anche se molto simili nei loro principi (tipi di assegni versati, cerchia di beneficiari e organizzazione), divergono notevolmente per quanto riguarda l'importo delle prestazioni e le condizioni di diritto.

- Tutti i Cantoni hanno introdotto un ordinamento sugli assegni familiari per i salariati.
- 10 Cantoni (LU, UR, SZ, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, GE) hanno introdotto assegni familiari per gli indipendenti che non lavorano nel settore agricolo; in 3 Cantoni (AR, GR, GE) questo diritto non dipende dal reddito.
- 10 Cantoni (ZH, FR, SO, SH, SG, VD, VS, NE, GE, JU) integrano - il Cantone di Ginevra li sostituisce - gli assegni familiari versati nell'agricoltura in virtù della legislazione federale.
- 5 Cantoni (FR, SH, VS, GE, JU) versano a certe condizioni assegni familiari alle persone senza attività lucrativa.
- Per i giovani di età superiore ai 16 anni che seguono una formazione 12 Cantoni (LU, NW, FR, BS, BL, SH, SG, GR, VD, VS, NE, JU) versano, anziché l'assegno per i figli, un assegno di formazione più elevato.
- 10 Cantoni (LU, UR, SZ, FR, SO, VD, VS, NE, GE, JU) hanno introdotto un assegno di nascita; di questi, 5 (FR, VD, VS, GE, JU) versano anche un assegno di custodia per bambini di cui è prevista l'adozione.
- Per gran parte delle amministrazioni pubbliche cantonali e comunali esistono regolamentazioni speciali.

Diritto agli assegni familiari

L'importo dell'assegno per i figli varia a seconda del Cantone da 160 a 344 franchi mensili per figlio, quello dell'assegno di formazione da 190 a 444 franchi. In caso di attività svolta a tempo parziale, l'assegno è per principio ridotto proporzionalmente al tasso d'occupazione. Molti salariati non hanno quindi diritto ad assegni familiari interi. Soltanto 4 Cantoni (BL, SH, GR, GE) versano unicamente assegni interi. In 14 Cantoni (BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, AR, AI, TG, VD, VS, NE) le famiglie monoparentali beneficiano di un sistema più favorevole.

Se entrambi i genitori sono professionalmente attivi e possono richiedere assegni familiari per lo stesso figlio (concorso di diritti), occorre determinare chi sarà il primo avente diritto e quale importo riceverà eventualmente il secondo avente diritto. Visti le divergenze tra i diversi sistemi cantonali, il coordinamento insufficiente e le difficoltà che ne risultavano per i genitori, in due decisioni emanate nel 2003 il Tribunale federale ha ritenuto opportuno fissare principi per le persone sposate. Ciò facendo, si è riferito alla regola di coordinamento esistente tra la Svizzera e l'Unione europea, che prevede che il genitore che lavora nel Paese di residenza dei figli ha un diritto prioritario. Queste sentenze non risolvono però tutti i problemi, in particolare nei casi in cui entrambi i genitori lavorano a tempo parziale, entrambi i genitori - o né l'uno né l'altro - lavorano nel Cantone di domicilio dei figli, i genitori non sono sposati o il datore di lavoro non è soggetto ad una legislazione cantonale.

Organizzazione del sistema degli assegni familiari e finanziamento

Il sistema degli assegni familiari funziona tramite i datori di lavoro, che sono tenuti ad aderire ad una cassa di compensazione per assegni familiari. Ogni Cantone fissa le condizioni per il riconoscimento di quelle attive sul suo territorio ed esercita la vigilanza. Se si sommano tutte le casse di compensazione per assegni familiari tenendo conto di tutti i Cantoni in cui sono attive, il numero complessivo ammonta a circa 800 unità. Talune leggi cantonali prevedono numerose eccezioni all'obbligo di aderire ad una cassa - ad esempio se esiste un contratto collettivo di lavoro o se l'azienda conta un numero rilevante di dipendenti. Ne consegue che circa 10 000 datori di lavoro non sono affiliati ad alcuna cassa di compensazione per assegni familiari. Anche l'Amministrazione federale e numerose amministrazioni cantonali e comunali sono esentate dall'obbligo di affiliazione.

Gli assegni familiari concessi ai salariati sono finanziati dai datori di lavoro, i quali versano contributi prelevati sulla massa salariale che vanno, a seconda del Cantone e della cassa, dallo 0,1 al 5%. Nel Cantone del Vallese i salariati devono inoltre versare un contributo pari allo 0,3% del salario.

Diritto federale

La legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1) disciplina gli assegni familiari concessi ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini. Nelle regioni di pianura l'assegno per i figli ammonta a 175 franchi mensili per i primi due figli e a 180 franchi a partire dal terzo. Questi importi sono aumentati di 20 franchi nelle regioni di montagna. I piccoli contadini vi hanno diritto solo se il loro reddito netto non supera i 30 000 franchi annui, importo a cui si aggiungono 5 000 franchi per ogni figlio. I lavoratori agricoli hanno inoltre diritto ad un assegno per l'economia domestica di 100 franchi mensili. Incombe alle casse di compensazione cantonali AVS versare gli assegni familiari e riscuotere i contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura, che ammontano al 2% dei salari. Per il resto il sistema federale applicato nell'agricoltura è finanziato dai poteri pubblici, nella misura di 2/3 dalla Confederazione e di 1/3 dai Cantoni.

La legge federale sul personale federale (RS 172.220.1) prevede il versamento di assegni familiari per il personale della Confederazione. Denominato assegno di custodia, l'assegno ammonta a 338 franchi mensili per il primo figlio e a 218 franchi per ogni altro figlio. Le persone impiegate a tempo parziale ricevono un assegno intero se lavorano almeno al 50%. La Confederazione finanzia gli assegni familiari dei suoi dipendenti.

Informazioni

- Marc Stampfli, caposettore, UFAS, tel. 031 322 90 79, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch
- Maia Jaggi, UFAS, tel. 031 322 91 83, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

Ulteriori informazioni

- <http://www.ufas.admin.ch/>
- «Genres et montants des allocations familiales. Régimes cantonaux d'allocations familiales», OFAS, 2006 (d/f) (link f: http://www.bsv.admin.ch/fam/beratung/f/FZ_010106_f.pdf)